

REGOLAMENTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NAPOLI

Art. 1 Assemblea provinciale degli iscritti

Fanno parte dell'Assemblea provinciale degli iscritti tutti gli iscritti alla Gilda degli insegnanti di Napoli in servizio ed in pensione. Gli iscritti partecipano all'Assemblea personalmente con singolo diritto di voto. Al momento dell'insediamento i partecipanti eleggono per alzata di mano il presidente dell'Assemblea e il segretario verbalizzante. Nel caso si debba procedere a più votazioni a scrutinio palese vengono nominati due scrutatori. Qualora si debbano svolgere le elezioni delle cariche sociali viene nominata una Commissione elettorale composta da un presidente e due scrutatori.

Art. 2 Convocazione dell'assemblea provinciale degli iscritti

L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno. E' inoltre convocata per eleggere il Coordinatore provinciale, la Direzione provinciale, il Collegio dei probiviri, il Collegio dei controllori dei conti. La convocazione è disposta dal Coordinatore provinciale nel mese di marzo o aprile e in ogni caso prima della convocazione dell'Assemblea nazionale destinata a rinnovare le cariche sociali nazionali. La convocazione è operata tramite lettera d'invito spedita a tutti gli iscritti con posta ordinaria 15 giorni prima dell'adunanza. **La convocazione può essere inviata anche tramite mail, a condizione che venga conservata la prova di trasmissione.** In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di partecipanti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice. L'elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste per ciascuna di esse dal regolamento nazionale. La proclamazione degli eletti è fatta dal presidente dell'Assemblea.

Art.3 Coordinatore provinciale

Il Coordinatore provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale degli iscritti con votazione a scrutinio segreto. La candidatura va presentata almeno **quattro** giorni prima della riunione dell'Assemblea per l'affissione all'albo della sede sociale. Ogni candidato ha l'obbligo di presentarsi di fronte all'Assemblea dei soci con un documento programmatico. Il candidato coordinatore provinciale non deve rivestire incarichi direttivi o di responsabilità in altre associazioni sindacali e professionali della scuola, nonché in partiti e organizzazioni politiche, né può espletare al contempo incarichi di natura politico-amministrativa. La mancanza dei requisiti previsti ovvero la sopraggiunta situazione di incompatibilità determina altresì la decadenza dall'incarico del coordinatore eletto.

Art. 4 Direzione provinciale

La Direzione provinciale è eletta ogni quattro anni dall'assemblea provinciale ordinaria degli iscritti. Essa è composta dal Coordinatore provinciale che ne è membro di diritto e da un numero di **16 membri**. L'elezione dei membri avviene a scrutinio segreto con votazione **nella quale viene redatto un unico elenco di candidati, in ordine alfabetico. Tutti i soci possono candidarsi, a condizione che posseggano un'anzianità d'iscrizione di almeno 12 mesi. Ogni delegato può esprimere pena nullità di voto un numero massimo di 11 preferenze pari ai due terzi degli eligendi.**

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze all'interno dell'elenco. In caso di parità di voti prevale l'anzianità d'iscrizione al sindacato. Le candidature vanno fatte pervenire, per l'affissione all'albo della sede sociale, almeno **quattro** giorni prima della riunione dell'Assemblea provinciale. I candidati alla Direzione non possono ricoprire incarichi direttivi in partiti politici, associazioni con fini sindacali e sindacati.

Art. 5 Collegio dei probiviri

L'Assemblea provinciale elegge ogni quattro anni un Collegio dei probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti, anche in quiescenza. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'associazione. I probiviri si candidano con le stesse modalità previste per l'elezione dei membri della Direzione provinciale e vengono eletti a scrutinio segreto. E' possibile esprimere fino ad un massimo di tre preferenze. Le

schede con un numero superiore di preferenze sono nulle. Il Collegio dei probiviri elegge nel proprio seno un Presidente, scelto tra i membri effettivi. Il Collegio dei probiviri è il garante del rispetto del regolamento da parte degli organi provinciali nonché dei diritti e dei doveri dei singoli iscritti. Esso opera sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti.

Art. 6 Collegio dei Controllori dei conti

L'Assemblea provinciale elegge ogni quattro anni un Collegio dei Controllori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti, anche in quiescenza. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'associazione. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente, scelto tra i membri effettivi. Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti. Il Collegio vigila sugli atti amministrativi e contabili dell'Associazione ed accompagna con una propria relazione il bilancio annuale consuntivo. I controllori dei conti si candidano con le stesse modalità previste per l'elezione dei membri della Direzione provinciale e vengono eletti a scrutinio segreto. E' possibile esprimere fino ad un massimo di tre preferenze. Le schede con un numero superiore di preferenze sono nulle.

Art. 7 Delegati all'assemblea nazionale della Gilda degli insegnanti

La delegazione all'Assemblea nazionale è eletta dalla Direzione provinciale al suo interno nella riunione d'insediamento.

Art. 8 Delegati all'assemblea provinciale della Federazione Gilda Unams

Il Coordinatore provinciale ed i primi eletti della direzione provinciale in numero utile sono delegati all'assemblea provinciale della Federazione Gilda-Unams

Art. 9 Delegati all'assemblea regionale della Federazione Gilda-Unams

Il Coordinatore provinciale ed i primi eletti della direzione provinciale in numero utile sono delegati all'assemblea regionale della Federazione Gilda-Unams.

Art. 10 Modifiche regolamentari

Il presente regolamento è modificabile dall'Assemblea provinciale degli iscritti a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 11 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto della Gilda degli Insegnanti e alle leggi civili in materia di associazioni non riconosciute.

Approvato dall'assemblea degli iscritti in data 15 ottobre 2021